

IL DECRETO ATTUATIVO DELLA DELEGA FISCALE

08 settembre 2015 ore 06:00

## Riscossione, come cambia la riforma

di **Stefano Loconte - Professore a contratto di Diritto Tributario e Diritto dei Trust, Università degli Studi LUM "Jean Monnet" di Casamassima, Avvocato e di Rossella Rotunno – Avvocato, Loconte & Partners**

Cartelle via Pec, riapertura alla rateazione in caso di decadenza del primo piano di dilazione concesso da Equitalia, riduzione dell'aggio, estensione a sette giorni del termine relativo al "lieve inadempimento", modifica a 60 giorni del termine concesso al contribuente per chiedere la sospensione legale delle cartelle ritenute indebite. Sono queste le novità di maggior rilievo contenute nello schema di riforma della riscossione, licenziato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 4 settembre 2015 al vaglio del Parlamento per i nuovi pareri.

La riforma della riscossione sembra vicina al traguardo.

Sulla scorta delle indicazioni espresse nei pareri delle Commissioni di Camera e Senato, il Governo ha, infatti, approvato in secondo esame preliminare il decreto legislativo recante misure per la semplificazione e razionalizzazione delle norme in materia di riscossione.

Il testo, passerà, pertanto, al vaglio del Parlamento per i nuovi pareri, da parte delle Commissioni, prima di tornare, un'ultima volta, in Consiglio dei Ministri per l'approvazione definitiva.

Il primo importante tassello della riforma vede, anzitutto, un netto potenziamento dell'art. 26, comma 2 del D.P.R. n. 602 del 1973.

A far corso dal 1° giugno 2016, sarà, infatti, consentito ad Equitalia notificare le **cartelle di pagamento tramite posta elettronica**, agli indirizzi risultanti dagli elenchi a tal fine previsti dalla legge.

In particolare, per le ditte individuali, le società e i professionisti iscritti in albi o elenchi, **la notifica avverrà esclusivamente con tale modalità**.

### Leggi anche:

- [Riforma riscossione cartelle di pagamento via PEC per tutti](#)

In caso di indirizzo pec non valido o disattivato, la notifica andrà effettuata mediante deposito presso gli uffici della Camera di Commercio competenti per territorio. Analogamente si procederà in caso di casella certificata satura, previo espletamento, dopo almeno 15 giorni, di un secondo tentativo di invio da parte dell'Agente della Riscossione.

**Per i privati cittadini**, invece, l'invio telematico rimarrà **opzionale**, ma questi ultimi, se titolari di un indirizzo di posta elettronica certificata, potranno, comunque, richiedere che la notifica avvenga attraverso le suddette modalità.

### Stop all'anatocismo

Rispetto al testo approvato in prima lettura, scompare, infatti, la norma che prevede in caso di rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, il pagamento degli interessi sugli interessi e gli interessi sulle sanzioni.

Non meno importante, la previsione in materia di "**lieve inadempimento**" nei pagamenti delle somme dovute a seguito di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Lo stesso si riterrà integrato nei casi di **minore versamento fino al 3% del dovuto con il limite massimo di 10.000,00 euro**.

Viene, inoltre, **elevato a sette giorni** il termine concesso al contribuente per poter effettuare, in ritardo, il versamento della rata, senza per ciò decadere dal beneficio della rateazione.

Sempre al fine di ampliare le potenzialità dell'istituto della rateazione dei debiti, viene introdotta, tra le disposizioni transitorie, la possibilità per il contribuente di **chiedere una seconda rateazione** in caso di decadenza del primo piano di dilazione concesso da Equitalia, anche con riferimento ai piani decaduti nei 24 mesi antecedenti all'entrata in vigore del decreto.

Al fine di scongiurare le c.d. "istanze dilatorie", la nuova bozza del decreto, vede, tuttavia, **ridotto da 90 a 60 giorni**, il termine concesso, a pena di decadenza, al contribuente, per attivare la procedura di **sospensione della riscossione**.

Al debitore sarà, comunque, consentito, in caso di **provvedimento amministrativo o giudiziale di sospensione parziale o totale della riscossione**, emesso in relazione alle somme oggetto della dilazione, non versare, limitatamente alle stesse, le successive rate del piano concesso. Scaduta la sospensione, il medesimo potrà chiedere la dilazione del debito residuo, comprensivo di interessi, nello stesso numero di rate non versate del piano originario, ovvero in altro numero, fino ad un massimo di settantadue rate.

Confermate le norme che prevedono, in caso di **definizione concordata dell'accertamento**, il pagamento in quattro anni (anziché tre come avviene attualmente), con un minimo di otto rate ed un massimo di sedici. Equitalia potrà concedere dilazioni nel pagamento, fino ad un massimo di 72 rate mensili, a fronte di un semplice richiesta del contribuente che dichiara di versare in una situazione di temporanea difficoltà.

Per somme superiori a 50.000,00 euro, tale concessione avverrà, tuttavia, solo se supportata da adeguata documentazione.

Al fine di rendere agevole l'adempimento ed assicurare, al tempo stesso, all'erario maggior certezza nei tempi di riscossione, sarà, inoltre, concesso al contribuente di provvedere al pagamento del debito rateizzato anche mediante domiciliazione sul conto corrente dal medesimo indicato.

Completamente nuova, appare, infine, la norma relativa agli **oneri di funzionamento del servizio nazionale di riscossione**.

L'art. 9 del decreto prevede, al riguardo, una riduzione dell'attuale aggio che rimarrà, comunque, in vigore fino a tutto il 2015, dall'8% al 6%, a far corso dal 2016.

Tale onere a carico del debitore sarà ulteriormente ridotto al 3% in caso di pagamento delle somme pretese entro 60 giorni dalla ricezione della cartella e all'1% nei casi di riscossione spontanea.

Anche gli enti creditori provvederanno alla remunerazione del sistema, attraverso una quota del 3% delle somme rimosse entro il 60° giorno dalla notifica della cartella.

Con decreto ministeriale, verranno, inoltre, fissati, annualmente, gli oneri relativi alle spese di procedure esecutive e cautelari da parte degli Agenti della riscossione nonché le somme che gli enti creditori saranno tenuti a corrispondere in tutti i casi di inesigibilità o sgravio del ruolo per cause non imputabili all'agente.

L'obiettivo della riforma è, in conclusione, quello di preservare, nel passaggio tra il vecchio e il nuovo regime, l'equilibrio di bilancio di Equitalia.

A tal fine, viene altresì previsto che per il triennio 2016-2018, l'Agenzia delle Entrate eroghi in favore dell'Agente della Riscossione una quota pari a 125 milioni di euro complessivi.

Copyright © - Riproduzione riservata